

Codice A1006E

D.D. 4 novembre 2022, n. 555

**Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte.**



**ATTO DD 555/A1000A/2022**

**DEL 04/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte.

La legge 24 giugno 1997 n. 196 “*norme in materia di promozione dell’occupazione*” all’art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142 - “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*” all’art. 1 prevede che “*Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico*”.

Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

ritenuto che fra l’Università di Torino e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse all’attivazione dei tirocini di formazione e orientamento al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali;

considerata la volontà espressa dall'Università di Torino di addivenire alla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte in ordine all'attivazione dei tirocini curriculari presso gli uffici della stessa Regione;

ritenuto di approvare la Convenzione (all.1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 24 giugno 1997 n. 196;
- visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

#### *determina*

- di approvare la Convenzione quadro fra l'Università di Torino e la Regione Piemonte, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di demandare ad ogni Direzione gli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto ospitante ai sensi della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione stipulata in data 25/10/2022 con protocollo 1790/22

## CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal [redacted] e Prof. [redacted], nato a [redacted], il [redacted], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: REGIONE PIEMONTE, partita IVA/codice fiscale 02843860012 / 80087670016, con sede legale in Torino (To) indirizzo Piazza Castello 165 - CAP 10122, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a dal [redacted], nato/a a [redacted], il [redacted], in qualità di [redacted] della Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

**convengono quanto segue**

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

### **Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti,

con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.  
Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

#### **Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni**

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Alla Regione Piemonte (Soggetto ospitante) spetta il compito di valutare la necessità di completare la formazione specifica e l'eventuale fornitura di DPI sulla base dello specifico progetto di tirocinio.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

#### **Art. 5 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **Art. 6 - Spese e Foro competente**

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, 25/10/2022

Per l'Università degli Studi di Torino  
Il Delegato del Rettore  
Dott. [REDACTED]

Per il SOGGETTO OSPITANTE  
Il [REDACTED]  
Dott. P. [REDACTED]

---

(firma)

---

(firma)

---

Esente da imposta di bollo ai sensi della L.69/2021 art. 10bis c.s.m.i.